



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,  
Vigilanza e Normativa Tecnica  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

## Risoluzione n. 63111 del 16 aprile 2013

Oggetto: *Parere in materia di condizioni ostative all'esercizio di attività commerciali – Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71, commi 1-4 – Requisiti morali – Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia)*

Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota del Ministero della Giustizia del 12-3-2013, n. 027.002.003-22, con la quale la medesima Amministrazione ha risposto a due quesiti, uno formulato dal comune di (...), l'altro dal Comune di (...).

Nello specifico, il Comune di (...) faceva presente che l'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (c.d. Codice Antimafia) inibiva, a suo parere, in modo definitivo l'esercizio di una attività commerciale a coloro ai quali fosse stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del predetto Codice, nonostante il comma 3, dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 preveda espressamente l'istituto della riabilitazione.

Il Comune di (...), altresì, faceva presente di aver adottato diniego definitivo ad un'istanza di rilascio di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche presentata da un soggetto sottoposto a misure di prevenzione personali di cui al libro I, titolo I, capo I, articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 159 del 2010: nei confronti del soggetto in questione era stato emesso foglio di via obbligatorio in data 2 luglio 2010 e notificato in data 21 luglio 2010 per la durata di tre anni. Al riguardo, il Comune in discorso chiedeva se il recupero del requisito morale fosse applicabile a far data dal 2-7-2013 oppure se il divieto all'esercizio dell'attività commerciale dovesse permanere per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena sarà scontata, ovvero fino al 2 luglio 2018.

Ciò premesso, la scrivente Direzione Generale, con riferimento a quanto richiesto dal Comune di (...), aveva precisato di non ravvisare una volontà del legislatore verso una inibizione permanente all'ottenimento di licenze e autorizzazioni di polizia e di commercio e quindi la conseguente inapplicabilità dell'istituto della riabilitazione o del decorso dei cinque anni.

Con riferimento a quanto richiesto dal Comune di (...), aveva precisato che il contenuto delle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 consentiva di sostenere che, nel caso di specie, decorsi i tre anni di applicazione della misura di prevenzione, si applicano i termini e le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 71.



Nel caso del primo parere, il predetto Ministero, in accordo con quanto sostenuto dalla scrivente, ha ribadito che: *“Il citato art. 67 del D.L.vo 159/2011 – con il quale si è provveduto al riordino ed al coordinamento delle previgenti disposizioni in materia di misure di prevenzione – pone esclusioni e divieti di carattere generale, applicabili a vari settori ed attività di impresa, senza con ciò abrogare eventuali disposizioni di dettaglio, quali quelle del D. L.vo 59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), concernenti specifici ambiti produttivi ed economici”*.

Con riferimento al contenuto del secondo parere, poi, ha precisato che: *“L’espiazione della pena, considerata al comma 3 dell’art. 71 D.L.vo 59/2010 come momento iniziale del decorso del termine quinquennale per il venir meno del divieto di esercizio attività (salva eventuale riabilitazione), in ipotesi di interdizione conseguente all’applicazione di misure di prevenzione personali non può che essere riferita alla data in cui la misura è cessata. Nel caso di specie, pertanto, il divieto dovrà ritenersi estinto alla data del 21 luglio 2018”* (Il Ministero della Giustizia, quindi, fa decorrere il quinquennio dalla data della notifica).

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

BB/condizioni ostatiche